

**COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(PROVINCIA DI FIRENZE)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 - art. 9, comma 2, lettera I)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5 febbraio 2001

INDICE

TITOLO 1 - NORME GENERALI

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Finalità del regolamento
- Articolo 4 Compiti degli Uffici comunali
- Articolo 5 Esercizio dell'attività
- Articolo 6 Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali
- Articolo 7 Delega
- Articolo 8 Durata delle concessioni
- Articolo 9 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 10 Canone concessorio
- Articolo 11 Normativa igienico-sanitaria

TITOLO 2 - MERCATI

CAPO I - NORME COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

- Articolo 12 Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Articolo 13 Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio
- Articolo 14 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati agli operatori commerciali su aree pubbliche.
- Articolo 15 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 16 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, e modalità di registrazione e calcolo delle presenze
- Articolo 17 Subingresso nell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche e nella relativa concessione
- Articolo 18 Revoca dell'autorizzazione e della concessione
- Articolo 19 Suppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 20 Limitazioni nell'uso del posteggio
- Articolo 21 Vigilanza - circolazione veicolare - limiti
- Articolo 22 Nettezza urbana
- Articolo 23 Mercati straordinari

CAPO II - NORME PARTICOLARI PER IL MERCATO SETTIMANALE

- Articolo 24 Localizzazione, caratteristiche e orari del mercato settimanale del Centro cittadino
- Articolo 25 Localizzazione, caratteristiche e orari del mercato settimanale di San Donnino
- Articolo 26 Localizzazione, caratteristiche e orari del mercato settimanale di Capalle
- Articolo 27 Commissione consultiva

TITOLO 3 - FIERE

CAPO I - NORME GENERALI

- Articolo 28 Definizione
- Articolo 29 Norme in materia di funzionamento delle fiere
- Articolo 30 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Articolo 31 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 32 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 33 Subingresso nell'autorizzazione e concessione decennale di posteggio
- Articolo 34 Revoca della autorizzazione e concessione decennale del posteggio
- Articolo 35 Prescrizione per gli operatori
- Articolo 36 Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento.

TITOLO 4 - FIERE PROMOZIONALI

CAPO I - NORME GENERALI

- Articolo 37 Fiere Promozionali - definizione
- Articolo 38 Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi
- Articolo 39 Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
- Articolo 40 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 41 Prescrizione per gli operatori
- Articolo 42 Fiere promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

TITOLO 5 - POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO I - NORME GENERALI

- Articolo 43 Definizione
- Articolo 44 Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio e relativa concessione
- Articolo 45 Criteri di assegnazione dei posteggi
- Articolo 46 Subingresso nell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche e nella relativa concessione
- Articolo 47 Revoca dell'autorizzazione e della concessione
- Articolo 48 Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 49 Prescrizioni per gli operatori
- Articolo 50 Posteggi fuori mercato con concessione decennale. Localizzazione, caratteristiche e orari. Giorni di svolgimento e specializzazioni merceologiche

TITOLO 6 - COMMERCIO ITINERANTE

- Articolo 51 Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 52 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Articolo 53 Rappresentazione cartografica
- Articolo 54 Determinazione degli orari

TITOLO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 55 Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi
- Articolo 56 Concessioni temporanee
- Articolo 57 Validità delle graduatorie
- Articolo 58 Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria
- Articolo 59 Sanzioni
- Articolo 60 Abrogazione di precedenti disposizioni
- Articolo 61 Allegati (tabella di consistenza e cartografia)

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera I e comma 4 della Legge Regionale N. 9 del 3 marzo 99 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che costituisce parte integrante del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - e) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - f) per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

- g) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese;
- i) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
- j) per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere;
- k) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- l) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;
- m) per migliorìa, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- n) per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- o) per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- p) per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n°114 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- q) per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- r) per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- s) per Piano, il Piano per il Commercio sulle aree pubbliche di cui all'art.9 della Legge Regionale 3 marzo 1999 n°9;
- t) per Legge Regionale, la Legge Regionale 3 marzo 1999 n°9;
- u) per Decreto Legislativo, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°114.

Art. 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L.R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art. 4

Compiti degli Uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta al Comune che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare disposizioni in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della Legge Regionale.

Art. 5

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio é rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante é rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 9/99.

Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B (ex legge 112/91) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/99, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione.

Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 6

Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali

1. Ai sensi della L. R. 9/99, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale ai sensi della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori, di provvedere termini diversi per il trasferimento.

Art. 7

Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis

del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C. C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.

3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n°114.

Art. 8

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate .

2. La concessione si intende tacitamente rinnovata per la medesima durata prevista dalla normativa, ed il Comune provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo, salvo il caso in cui venga disposto di non procedere al rinnovo, con motivato atto da comunicare all'interessato almeno sei mesi prima della scadenza.

3. Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Art. 9

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 metri e possono sporgere dallo spazio loro assegnato per non più di un metro a condizione che non siano di impedimento.

3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.

4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, ove si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio e non circolino all'interno del mercato durante l'orario di vendita.

Art. 10

Canone concessorio

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, gli operatori debbono corrispondere il canone di concessione riferito alla superficie concessa nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni di Legge e dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 11

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

TITOLO 2 - MERCATI

CAPO I - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

Art. 12

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.12, comma 3 della Legge Regionale e dell'articolo 4 comma 3 del presente regolamento. In tal caso il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è reso noto il calendario, oggetto di apposita disposizione sindacale, dei mercati anticipati o posticipati e delle aperture domenicali o festive.
3. Nel caso che il giorno prefissato coincida con una festività civile o religiosa riconosciuta, il mercato verrà di norma anticipato al giorno feriale precedente. Nel caso che ricorrano due o più festività consecutive, lo svolgimento del mercato può essere anticipato o posticipato al giorno feriale precedente o successivo.

Art. 13

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione decennale di posteggio di cui all'art.28, comma 1, lettera a) del D.lgs. 114/1998 e art.4, comma 1, della L.R. n.9/1999 sono rilasciate dal Comune dove ha sede il posteggio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
3. La concessione di posteggio ha durata decennale e può essere rinnovata. Nella concessione è indicato espressamente il numero del posteggio e la superficie. Ogni operatore commerciale dovrà occupare esclusivamente il posteggio indicato in concessione.
4. La concessione di posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
5. Lo scambio di posteggio all'interno dello stesso mercato fra due commercianti titolari di concessione di posteggio nello stesso settore può essere consentito, purchè avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 14

Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati agli operatori commerciali su aree pubbliche

1. Per effetto di quanto dispone l'art.5 della L.R. n.9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di concorso comunale, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel posteggio maturata dal soggetto richiedente;
- b) *a parità di presenze di cui alla lett. a*, ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda al protocollo generale del Comune, se consegnata a mano, oppure alla data di spedizione a mezzo raccomandata a.r.;
- c) *a parità di condizioni di cui alle lett. a) e b)*, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

2. I bandi comunali di cui al comma I saranno fatti pervenire, per la pubblicazione nel B.U.R.T., entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'art.5, comma 4 della L.R. n.9/1999. La data di inizio di presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del bando comunale. I termini di presentazione delle domande non potranno essere inferiori a 30 giorni.

3. Prima di provvedere al bando di concorso di cui al comma 1, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, già concessionari di posteggio, per le migliori ai sensi dell'art.9, comma 4, della L.R. n.9/1999, sulla base dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese, per l'attività di commercio su aree pubbliche.

4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione dei posteggi riservati esclusivamente ai portatori di handicap.

Art. 15

Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi, mediante concessione decennale, riservati ai produttori agricoli è effettuata secondo le modalità di cui al precedente art. 14 e secondo i seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione della lettera-raccomandata a.r.;
 - c) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n.59/1963 o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L. n.241/1990.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi con Concessione decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. Il posteggio ed i relativi limiti saranno indicati nel titolo autorizzatorio e concessorio.
3. I produttori agricoli titolari di posteggio, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Art. 16

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati e modalità di registrazione e calcolo delle presenze

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede, per quel giorno, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assenza dell'operatore commerciale titolare di concessione nei mercati posticipati, anticipati e straordinari non è conteggiata.
3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 9/1999 l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato dal Corpo di Polizia Municipale, sulla base della graduatoria predisposta, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.
A parità di anzianità di presenze nel mercato, in conformità all'art. 5, comma 5 della L.R. n.9/1999, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data d'iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29. 12. 1993, n.580, per l'anzianità di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
Per i produttori agricoli, a parità di anzianità ,viene fatto riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla L.n. 59/1963 o presentata la denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art.19 della L.n. 241/1990.
4. Ai sensi dell'art.2, comma 12, della legge n. 9/1999 per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
5. Sono da considerarsi presenti soltanto quegli operatori che entro l'orario stabilito possano esibire il titolo autorizzatorio.

6. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale.
7. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.
Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art.8 della L.R. n.9/1999.
8. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) (ex legge n. 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/1999, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare, il quale dovrà indicare con dichiarazione scritta, a quale singola autorizzazione proveniente dalla stessa conversione intende trasferire i titoli di priorità in termini di presenze.
9. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, riservati a soggetti portatori di handicap è effettuata esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
10. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, riservati ai produttori agricoli, è effettuata esclusivamente a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
11. Il Corpo di Polizia Municipale dovrà provvedere all'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 6, per effetto delle presenze di volta in volta maturate dai singoli operatori. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'ufficio Polizia Municipale.

Art. 17

Subingresso nell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche e nella relativa concessione

1. Il subingresso nell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche e nella relativa concessione è effettuato dal Comune sede del posteggio e si ottiene a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 114/1998; la domanda di subingresso, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività. L'Amministrazione comunale rilascerà il titolo autorizzatorio a seguito di subingresso, nel termine non superiore a 90 giorni dal ricevimento della richiesta; entro lo stesso termine le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
2. L'operatore subentrante dovrà esibire agli Organi di vigilanza presenti sul mercato, copia della domanda inoltrata al Comune di Campi Bisenzio con il timbro di ricevimento, se presentata a mano, oppure con la ricevuta della raccomandata, se trasmessa tramite il servizio postale.

3. L'autorizzazione é rilasciata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato con la maggioranza indicata nell'art.1105 del codice civile un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 114/1998; gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 5, del D.lgs.n. 114/1998, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.
4. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze possedute dal precedente titolare.
5. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione rilasciata per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, il subingresso è effettuato esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.
6. La concessione potrà essere rilasciata al subentrante soltanto per i generi compatibili con il settore di appartenenza (alimentare e non alimentare) e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e da regolamenti comunali.

Art. 18

Revoca dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 114/1998.
2. L'autorizzazione é, altresì, revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio. Il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare (17 mercati settimanali), ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare; in questi ultimi casi, le assenze devono essere giustificate con apposite certificazioni che devono pervenire all'Amministrazione Comunale tempestivamente e, comunque, entro 10 giorni dalla prima assenza dal mercato.
3. Ai fini del calcolo delle assenze indicate nel precedente comma 2 lettera b, non sono conteggiate le eventuali assenze che nel mercato del capoluogo interesseranno operatori titolari di posteggio anche in altri Comuni nella giornata di sabato (mattina), a causa dell'anticipazione dello svolgimento di tale mercato nei mesi di luglio e agosto, come già previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 264/95 del 27/6/1995.
4. Nel caso che il giorno di mercato coincida con una festività civile o religiosa riconosciuta e che venga pertanto anticipato o posticipato al giorno feriale precedente o successivo (secondo il calendario annuale stabilito dal Sindaco ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento), le eventuali

assenze degli operatori titolari di posteggio anche in altri mercati non sono conteggiate ai fini del calcolo delle assenze indicate al precedente comma 2, lett. b).

Art. 19

Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. n.9/1999, qualora si debba procedere alla soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- b) nell'ambito dell'area di mercato mediante istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tale caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato e il numero dei posteggi in esso previsti.

Art. 20

Limitazioni nell'uso del posteggio

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per il settore merceologico previsto nella concessione, ovvero per la specificazione merceologica ulteriore, definita in base all'articolo 28 del D. Lgs. 114/98, 15 comma, che stabilisce che "al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere";
2. L'uso di strumenti musicali ed apparecchi di amplificazione sonora è consentito purché questi siano mantenuti a basso volume, in modo da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
3. Con l'inizio dell'orario di vendita si fa divieto di tenere accesi i generatori a scoppio che possono provocare inquinamento acustico e atmosferico.
4. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati. Negli stessi spazi debbono trovare collocazione anche i veicoli degli operatori che non possono essere rimossi se non al termine del mercato o in caso di necessità inderogabili.
5. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli da camping e arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

Art. 21

Vigilanza - circolazione veicolare - limiti

1. Al Servizio di vigilanza annonaria provvede il Corpo di Polizia Municipale.
2. Con apposita ordinanza sindacale l'area del mercato è inibita alla circolazione veicolare e sosta fino al termine delle operazioni.

Art. 22

Nettezza urbana

1. Ad ogni operatore commerciale presente sarà consegnato, all'inizio del mercato, un sacco della nettezza urbana, nel quale dovrà depositare i rifiuti del proprio punto di vendita.
2. L'operatore dovrà lasciare l'area occupata libera e ripulita da ogni residuo e rifiuto utilizzando gli appositi sacchi dei quali dovrà facilitare il ritiro da parte del Servizio Nettezza Urbana.
3. In particolare, per i rifiuti consistenti in materiali ingombranti e imballaggi, gli operatori sono tenuti alla collaborazione per la raccolta differenziata degli stessi e dovranno attenersi alle norme del D.Lgs. n.22/1997.

Art. 23

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

CAPO II - NORME PARTICOLARI PER I MERCATI SETTIMANALI

Art. 24

Localizzazione, caratteristiche e orari del mercato settimanale del Centro cittadino

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:
 - a) svolgimento: il sabato pomeriggio di ogni settimana (sabato mattina nei mesi di luglio e agosto);
 - b) ubicazione: Via Santo Stefano da Piazza Matteotti a Piazza Dante, Via Buozzi da Piazza Dante all'incrocio con Via dé Tintori, Via Rucellai fino all'inizio del parcheggio;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2800 circa;
 - d) totale posteggi n. 93 di cui:
 - n. 89 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio (n.68 del Settore non alimentare e n.21 del Settore Alimentare)
 - n. 3 riservati ai produttori agricoli;
 - n. 1 riservato a soggetti portatori di handicap.Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria relativa nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;

- i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché dei posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai soggetti portatori di handicap;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Le eventuali variazioni alle caratteristiche del mercato, sempreché non riguardanti il suo svolgimento, la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi costituiscono modifiche alla sola planimetria relativa.

2. Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998, n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

3. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area di mercato, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento dei mercati o anticipare l'orario della conclusione delle operazioni di vendita.

Art. 25

Localizzazione, caratteristiche e orari del mercato settimanale di San Donnino

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

- a) svolgimento: il venerdì mattina di ogni settimana;
- b) ubicazione: Via Pistoiese (area interna);
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 900 circa;
- d) totale posteggi n. 30 di cui:

- n. 29 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio (n.23 del Settore non alimentare e n.6 del Settore Alimentare)
- n. 0 riservati ai produttori agricoli;
- n. 1 riservato a soggetti portatori di handicap.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria relativa nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;
- i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché dei posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai soggetti portatori di handicap;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempreché non riguardanti il suo svolgimento, la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi costituiscono modifiche alla sola planimetria relativa.

2. Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998, n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

3. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area di mercato, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento dei mercati o anticipare l'orario della conclusione delle operazioni di vendita.

Art. 26

Localizzazione, caratteristiche e orari del mercato settimanale di Capalle

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

a) svolgimento: il giovedì mattina di ogni settimana;

b) ubicazione: Piazza Togliatti;

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 4500 circa;

d) totale posteggi n. 16 di cui:

- n. 14 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio (n.8 del Settore non alimentare e n.6 del Settore Alimentare)

- n. 1 riservato ai produttori agricoli;

- n. 1 riservato a soggetti portatori di handicap.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria relativa nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;

- i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché dei posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai soggetti portatori di handicap;

- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempreché non riguardanti il suo svolgimento, la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi costituiscono modifiche alla sola planimetria relativa.

2. Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998, n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

3. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area di mercato, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento dei mercati o anticipare l'orario della conclusione delle operazioni di vendita.

Art. 27

Commissione consultiva

1. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati è istituita una Commissione consultiva costituita dai rappresentanti del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche

operatori di commercio su aree pubbliche e dalle organizzazioni dei consumatori. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica per il triennio di validità del Piano.

Tra i compiti della Commissione vi sono, inoltre:

- a) formulazione di proposte per la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche,
- b) la definizione e la valutazione di proposte relative all'organizzazione nelle aree dei mercati e delle fiere: della viabilità, dell'arredo urbano e delle manifestazioni.

TITOLO 3 - FIERE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 28

Definizione

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Le fiere hanno cadenza annuale e possono svolgersi in uno o più giorni consecutivi.

Art. 29

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera é gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. Regionale 9/99, art. 12, comma 3.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, é considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore é consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Art. 30

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 9/99, il Comune rilascia l'autorizzazione e la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza nella fiera maturata dal soggetto richiedente;
 - b) *a parità di presenze di cui alla lett. a*, ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda al protocollo generale del Comune, se consegnata a mano, oppure alla data di spedizione a mezzo raccomandata a.r.;

c) a parità di condizioni di cui alle lett. a) e b), anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale. I termini per la presentazione delle domande non potranno essere inferiori a 30 giorni.

3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

4. In conformità alla Legge R. 9/99, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.

5. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio; per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L.R. 9/99, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

Art. 31

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi, entro il 31 gennaio di ogni anno, debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Art. 32

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. 9/99, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle

imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, riservati a soggetti portatori di handicap è effettuata esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, riservati ai produttori agricoli, è effettuata esclusivamente a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 33

Subingresso nella autorizzazione e concessione decennale di posteggio

1. Il subingresso nella concessione è effettuato dal Comune sede del posteggio e si ottiene a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale; il subentrante oltre a presentare domanda di subingresso nell'autorizzazione, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività, dovrà nello stesso termine presentare istanza al Comune di Campi Bisenzio per il subingresso nella concessione di posteggio.

2. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze possedute dal precedente titolare.

3. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione rilasciata per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, il subingresso è effettuato esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

4. La concessione potrà essere rilasciata al subentrante soltanto per gli articoli consentiti per le singole Fiere e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 34

Revoca della autorizzazione e concessione decennale del posteggio

1. In conformità alla L. Regionale 9/99, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Art. 35

Prescrizioni per gli operatori

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita dei prodotti previsti per ogni Fiera.

2. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli Organi di vigilanza. Le sporgenze delle tende non possono comunque essere utilizzate per l'esposizione della merce.
3. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati.
4. Per il montaggio dei banchi é proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi specie o, comunque, danneggiare la strada, suoi annessi e piantagioni.
5. Entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita gli operatori dovranno aver lasciato la zona di mercato.
6. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area della Fiera, il Sindaco, con proprio provvedimento potrà inibire lo svolgimento della Fiera o anticipare l'orario della conclusione delle operazioni di vendita.

Art. 36

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento.

1. La Fiera denominata "Fiera della Patrona", sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, si svolge di norma, l'ultima domenica di aprile.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologie dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Centro cittadino;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 4.000 ca.;
 - c) numero totale posteggi: 133, di cui:
 - n. 22 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/99, art. 4, comma 1)
 - n. 105 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/99, art. 4, comma 1)
 - n. 3 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/99, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. 3 riservati ai soggetti portatori di handicap (L. R. 9/99, art. 5, comma 4, lettera b)
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs. n. 114/98.
4. Le caratteristiche delle fiere sono riportate nella planimetria relativa nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi
 - la destinazione dei singoli posteggi.
5. Ai sensi della legge R. 22/7/98 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche

L'accesso alle aree di mercato é consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrere da mezzi e nettezza.

TITOLO 4 - FIERE PROMOZIONALI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 37

Fiere Promozionali - definizione

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L. Regionale 9/99, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La Fiera promozionale é gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L. Regionale 9/99.

Art. 38

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. R. 9/99, il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza nella Fiera maturata dal soggetto richiedente;
 - b) *a parità di presenze di cui alla lett. a*, ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda al protocollo generale del Comune, se consegnata a mano, oppure alla data di spedizione a mezzo raccomandata a.r.;
 - c) *a parità di condizioni di cui alle lett. a) e b)*, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge.

3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate.
4. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
5. In conformità alla L. R. 9/99, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Art. 39

Criteria di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L. Regionale 9/99, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Art. 40

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R. 9/99, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata dei svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella Fiera il Comune, in conformità alla L.R. 9/99, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29/12/93 n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/99, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 41

Prescrizioni per gli operatori

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita dei prodotti previsti per ogni Fiera.
2. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli Organi di vigilanza. In particolare gli assegnatari dei posteggi dovranno utilizzare coperture di foggia e colorazione neutra. Le sporgenze delle tende non possono comunque essere utilizzate per l'esposizione della merce.
3. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati.
4. Per il montaggio dei banchi é proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi specie o, comunque, danneggiare la strada, suoi annessi e piantagioni.
5. Entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita gli operatori dovranno aver lasciato la zona della Fiera.
6. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area della Fiera, il Sindaco, con proprio provvedimento potrà inibire lo svolgimento della Fiera, posticipare l'inizio o anticipare la conclusione delle operazioni di vendita.

Art. 42

Fiere promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata "Fiera della Maggiolata", sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, si svolge di norma, la seconda domenica di maggio
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologie dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Centro cittadino;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 4.500 ca.;
 - c) numero totale posteggi: 150, di cui:
 - n. 22 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/99, art. 4, comma 1)
 - n. 90 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/99, art. 4, comma 1)
 - n. 5 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/99, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. 3 riservati ai portatori di handicap (L. R. 9/99, art. 5, comma 4, lettera b)
 - n. 30 riservati ad altri soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, iscritti nel Registro delle Imprese (L. 29/12/1993, n. 580)

3. La Fiera denominata “Fiera delle Regioni”, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, si svolge di norma la seconda domenica di settembre.

4. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologie dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: Centro cittadino;

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 4.500 ca;

c) numero totale posteggi: 150, di cui:

- n. 22 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/99, art. 4, comma 1)

- n. 90 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/99, art. 4, comma 1)

- n. 5 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/99, art. 5, comma 4, lettera c)

- n. 3 riservati ai portatori di handicap (L. R. 9/99, art. 5, comma 4, lettera b)

n. 30 riservati ad altri soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, iscritti nel Registro delle Imprese (L. 29/12/1993, n. 580)

5. La Fiera denominata “Fiera degli Ambulanti”, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, si svolge di norma la prima domenica di ottobre.

6. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologie dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: Centro cittadino;

b) superficie complessiva dei posteggi: mq 4.500 ca;

c) numero totale posteggi: 150, di cui:

- n. 22 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/99, art. 4, comma 1)

- n. 90 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L. R. 9/99, art. 4, comma 1)

- n. 5 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/99, art. 5, comma 4, lettera c)

- n. 3 riservati ai portatori di handicap (L. R. 9/99, art. 5, comma 4, lettera b)

- n. 30 riservati ad altri soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, iscritti nel Registro delle Imprese (L. 29/12/1993, n. 580)

7. La Fiera promozionale denominata “Mercatino del Biologico”, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, si svolge di norma la prima domenica di ogni mese, esclusi i mesi di luglio e agosto.

8. Tale fiera avrà carattere sperimentale nel primo anno di svolgimento, allo scopo di verificarne potenzialità ed effetti sotto il profilo della partecipazione dei soggetti interessati, di concerto con le associazioni di categoria e, in particolare, con le associazioni del settore agricolo.

9. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologie dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: Centro cittadino;

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 300 ca.;

c) numero totale posteggi: 50, di cui:

- n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree (L. R. 9/99, art. 4, comma 1)
- n. 1 riservati ai soggetti portatori di handicap (L. R. 9/99, art. 5, comma 4, lettera b)
- n. 40 riservati ad altri soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, iscritti nel Registro delle Imprese (L. 29/12/1993, n. 580)

10. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs. n. 114/98.

11. Le caratteristiche delle fiere sono riportate nella planimetria relativa nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi
- la destinazione dei singoli posteggi.

12. Ai sensi della legge R. 22/7/98 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree di mercato é consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

13. Il "Mercatino del Biologico" tratta prodotti, freschi o conservati, ovvero frutto dell'ingegno e dell'operosità dell'operatore, o comunque riconducibili al concetto di produzione eco compatibile.

TITOLO 5 - POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 43

Definizione

1. Per posteggio fuori mercato s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione decennale.

Art. 44

Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio e relativa concessione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione decennale di posteggio di cui all'art.28, comma 1, lett.a) del D.lgs. n. 114/1998 e art.4, comma 1, L.R. n.9/1999 sono rilasciate dal Comune dove ha sede il posteggio;
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

Art. 45

Criteri di assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi fuori mercato, mediante concessione decennale, avviene tramite bando comunale secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel posteggio maturata dal soggetto richiedente;
 - b) *a parità di presenze di cui alla lett. a*, ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda al protocollo generale del Comune, se consegnata a mano, oppure alla data di spedizione a mezzo raccomandata a.r.;
 - c) *a parità di condizioni di cui alle lett. a) e b)*, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
2. Il bando di cui al comma precedente viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nel B.U.R.T. La data d'inizio di presentazione delle domande non dovrà essere inferiore a 20 giorni dalla pubblicazione dello stesso bando. I termini per la presentazione delle domande non potranno essere inferiori a 30 giorni;
3. In sede di prima assegnazione si tiene conto dei soggetti che possono dimostrare l'utilizzo negli ultimi cinque anni.

Art. 46

Subingresso nell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche e nella relativa concessione

1. Il subingresso nell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche e nella relativa concessione é effettuato dal Comune e si ottiene a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 114/1998; la domanda di subingresso, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività. L'Amministrazione comunale rilascerà il titolo autorizzatorio e la concessione di posteggio a seguito di subingresso, di norma nel termine non superiore a 90 giorni dal ricevimento della richiesta; entro lo stesso termine le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
2. L'operatore subentrante dovrà esibire agli Organi di vigilanza, la copia della domanda inoltrata al Comune di Campi Bisenzio con il timbro di ricevimento, se presentata a mano, oppure con la ricevuta della raccomandata, se trasmessa tramite il servizio postale.
3. L'autorizzazione é rilasciata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 114/1998, gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 5, del d.lgs.n. 114/1998, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.
4. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze possedute dal precedente titolare.
5. La concessione potrà essere rilasciata al subentrante soltanto per i generi già compresi nella concessione del dante causa e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 47

Revoca dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione e la relativa concessione sono revocate nel caso in cui l'operatore in concessione non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 114/1998.
2. L'autorizzazione è revocata, altresì, nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio. Il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Art. 48

Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. n.9/1999, qualora si debba procedere alla soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
 - b) nell'ambito del Comune di Campi Bisenzio, mediante istituzione di un nuovo posteggio.

Art. 49

Prescrizioni per gli operatori

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita dei prodotti previsti nella concessione di posteggio (corrispondenti al settore merceologico ex D. Lgs. 114/98);
2. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli Organi di vigilanza. Le sporgenze delle tende non possono comunque essere utilizzate per l'esposizione della merce, che deve essere disposta ordinatamente sul banco di vendita.
3. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati.
4. Per il montaggio dei banchi è proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi specie o, comunque, danneggiare la strada, suoi annessi e piantagioni.
5. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area concessa, il Sindaco, con proprio provvedimento potrà inibire lo svolgimento dell'attività, posticipare l'inizio o anticipare l'orario della conclusione delle operazioni di vendita.
6. Le operazioni di allestimento e di rimozione dei banchi debbono effettuarsi rispettivamente non oltre un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita ed al termine dell'orario stesso.
7. L'operatore non può cedere ad altri, a nessun titolo, la concessione di posteggio se non unitamente all'azienda commerciale.
8. Nell'area assegnata a ciascun banco è consentita anche l'installazione di altre strutture espositive a terra purché queste rientrino nella superficie concessa;
9. Il banco dovrà corrispondere a caratteristiche tese a salvaguardare l'immagine e il decoro dell'ambiente.

Art. 50

Posteggi fuori mercato con concessione decennale. Localizzazione, caratteristiche e orari. Giorni di svolgimento e specializzazioni merceologiche

POSTEGGI ANNUALI

1. L'ubicazione dei posteggi, le caratteristiche dimensionali e tipologiche sono le seguenti:

a) ubicazione:

- un posteggio quotidiano all'angolo tra Via Rossini e Via Buozzi, del settore non alimentare;
- un posteggio periodico (1 g. la settimana) in Piazza Unità d'Italia, del settore alimentare (ex tab. V - pesce-);
- un posteggio periodico (3 gg. la settimana) in Via Benedetto Croce, del settore alimentare;
- un posteggio periodico (2 gg. la settimana) a Sant'Angelo a Lecore, del settore alimentare (ex tab. V - pesce-, ex tab. VI - ortofrutta).

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 80;

2. Ai sensi della legge 22 luglio 1998, n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

POSTEGGI STAGIONALI

1. L'ubicazione dei posteggi, le caratteristiche dimensionali e tipologiche sono le seguenti:

a) ubicazione:

- un posteggio quotidiano in Via Salvator Allende (riservato ai produttori agricoli);
- un posteggio quotidiano a San Donnino (riservato ai produttori agricoli);
- un posteggio quotidiano in Via Fratelli Cervi (riservato ai produttori agricoli);
- un posteggio periodico in Piazza Gramsci (riservato ai dolci).

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 60;

2. Ai sensi della legge 22 luglio 1998, n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

3. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

4. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

TITOLO 6 - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 51

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante é soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. b del D. Lgs. 114/98 é rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società. L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d'intrattenimento o svago. Il possesso di tale autorizzazione consente all'operatore itinerante di esercitare l'attività commerciale nei posteggi dei mercati e delle Fiere, ai sensi degli art. 5, 6 e 12 della L.R. n. 9/99.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere redatta sui moduli predisposti dalla Regione e compilati in ogni loro parte. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di domanda incompleta, il comune provvederà a richiedere l'integrazione necessaria ai fini dell'istruttoria della pratica ed i termini suddetti s'intendono interrotti. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
4. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di un'autorizzazione. Il titolare può delegare l'esercizio dell'attività secondo quanto previsto all'art. 7, comma 3, del presente Regolamento.
5. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa provvede, entro 30 giorni dalla comunicazione trasmessa dal nuovo Comune di residenza o inviata dall'operatore interessato, a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza, il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione.

Art. 52

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante é consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

5. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante é vietato qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L. Regionale 9/99, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Art. 53

Rappresentazione cartografica

Presso la Polizia Municipale é tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 54

Determinazione degli orari

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, é stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D. Lgs. 114/98.

TITOLO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Art. 56

Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi.

a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;

c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.

Art. 57

Validità delle graduatorie

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti a cura del Corpo Polizia Municipale.

Art. 58

Tariffe per la concessione del suolo pubblico; disciplina transitoria

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Art. 59

Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento alla normativa vigente. In particolare:

a) l'art.29 comma 1 del D.Lgs 114/98 ai sensi del quale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.5.000.000 a L. 30.000.000 con la confisca delle attrezzature e della merce all'operatore che:

- 1) in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato nel territorio di un Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzatorio, senza averne il diritto;
- 2) eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prevista autorizzazione;
- 3) sia privo dell'autorizzazione o del permesso di cui all'art.28 commi 9 e 10 del D.Lgs 114/98 (aree demaniali, negli aeroporti nelle stazioni e nelle autostrade).

b) l'art. 29 comma 2 del D. Lgs 114/98 ai sensi del quale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.1.000.000 a L.6.000.000 all'operatore che incorra in una delle seguenti infrazioni:

- 1) Eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (ossia che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno di un altro mercato, ma sempre comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto);
- 2) Violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano del Commercio e del presente regolamento (ossia: sia itinerante e svolga l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente regolamento; occupi senza titolo aree oggetto di commercio su aree pubbliche;

c) l'art. 29 comma 3 del D.Lgs 114/98 secondo il quale il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni in caso di particolari gravità o di recidiva della violazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), intendendosi come recidiva l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

2. I concessionari non possono esercitare il commercio su aree pubbliche su una superficie maggiore o diversa da quella costituente il posteggio assegnato. Comunque, anche tenuto conto delle precare condizioni e del logorio cui è sottoposta la segnaletica orizzontale, l'esercizio dell'attività su di una superficie maggiore di quella concessa che però, per dimensioni, non ecceda il 10% di quella del posteggio o non costituisca di per sé violazione di elementari e precise disposizioni del presente regolamento finalizzate al regolare e sicuro funzionamento dell'intero

complesso commerciale (come, ad esempio, nel caso di occlusione o impedimento dei previsti necessari spazi fra posteggio e posteggio o di quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare), sarà considerato abuso di occupazione di suolo pubblico e come tale sanzionabile ai sensi della normativa vigente in materia (C.d.S., TOSAP). Tale eccedenza non dovrà, in ogni caso, essere realizzata tramite strutture o attrezzature di difficile removibilità e dovrà essere eliminata immediatamente, cioè nella stessa fase della contestazione.

Non ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, l'esercizio dell'attività con occupazione di una superficie maggiore o diversa rispetto a quella concessa, costituisce violazione di divieto stabilito dal presente regolamento, soggetta alla sanzione di cui all'art. 29, c. 2 del D.Lgs 114/98 nonché, in caso di particolare gravità o recidiva, alla sanzione accessoria di cui all'art. 29, c. 3 del D.Lgs 114/98.

Art. 60

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia, qualora incompatibili.

Art. 61

Allegati

1. La tabella di consistenza e la cartografia allegate formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento.